

REGOLAMENTO (CE) N. 1616/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco da stabilire secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo. Tale elenco è stato stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2000 ⁽⁴⁾.
- (2) L'Argentina e la Svizzera hanno chiesto alla Commissione di estendere le categorie di prodotti incluse nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 allo scopo di includervi gli animali e i prodotti di origine animale. Esse hanno presentato le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.
- (3) Dall'esame di tali informazioni e da successivi contatti con le autorità di tali paesi risulta che le regole che disciplinano la produzione e l'ispezione degli animali e

dei prodotti di origine animale nei paesi in questione sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91. In attesa tuttavia di alcune garanzie da parte delle autorità argentine, occorre limitare a sei mesi l'equivalenza per gli animali e i prodotti di origine animale.

- (4) Israele ha chiesto alla Commissione di modificare i termini della sua inclusione nell'elenco in modo da consentire l'importazione di materie prime coltivate biologicamente. Israele ha presentato le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 94/92. Dall'esame delle informazioni presentate risulta che le norme sono equivalenti a quelle della normativa comunitaria.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento per quanto concerne l'Argentina, Israele e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 62.

⁽³⁾ GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 67 del 15.3.2000, pag. 12.

ALLEGATO

ARGENTINA

1. Categorie di prodotti

- a) prodotti vegetali non trasformati e animali e prodotti di origine animale non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:
 - gli animali e i prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica;
 - b) prodotti vegetali trasformati e prodotti di origine animale trasformati destinati al consumo umano così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:
 - gli animali e i prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica.
2. Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Argentina.
 3. Organismi di controllo: «Istituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL» (Argencert) e Organización Internacional Agropecuaria (OIA).
 4. Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3.
 5. Data di scadenza dell'inclusione: per i vegetali e i prodotti di origine vegetale: 30.6.2003; per gli animali e i prodotti di origine animale: 28.2.2001.

ISRAELE

Il punto 2 del testo relativo a Israele è sostituito dal testo seguente:

- «Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Israele o importati in Israele in provenienza
- dalla Comunità europea,
 - o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91.»

SVIZZERA

1. Categorie di prodotti

- a) prodotti vegetali non trasformati e animali e prodotti di origine animale non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:
 - i prodotti ottenuti durante il periodo di riconversione biologica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91,
 - i prodotti apicoli;
 - b) prodotti vegetali trasformati e prodotti di origine animale trasformati destinati al consumo umano così come definite nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:
 - i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91 contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto durante il periodo di riconversione biologica,
 - i prodotti contenenti prodotti apicoli, elaborati in Svizzera, tra gli ingredienti ottenuti dalla produzione biologica.
2. Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Svizzera o importati in Svizzera in provenienza
 - dalla Comunità europea,
 - o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91,
 - o da un paese terzo per il quale uno Stato membro della Comunità europea ha riconosciuto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, che il medesimo prodotto è stato ottenuto e controllato in tale paese in base a disposizioni equivalenti a quello dello Stato membro di cui trattasi.
 3. Organismi di controllo: Institut für Marktökologie (IMO), bio.inspecta AG e Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)
 4. Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3.
 5. Data di scadenza dell'inclusione: 31.12.2002.
-